



COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20:16**, nella **Sala delle Adunanze in Municipio**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	GABURRI Stefano	SI	8	MARCHI Matteo	SI
2	TONONI Claudio	SI	9	GRANDI Paolo	SI
3	ARISTO Pietro Andus	SI	10	SALVETTI Maria Rosa	SI
4	MORA Giuliano	SI	11	LIGASACCHI Elisa	SI
5	CERQUI Alberto	SI			
6	ALBERTI Diego	SI			
7	TONONI Greta	SI			

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Paolo Bertazzoli** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Stefano Gaburri** - **Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Il SINDACO illustra l'argomento;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, con i commi da 639 a 704, della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01/01/2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

PREMESSO altresì che l'Imposta Unica Comunale (IUC) è così composta:

- Imposta Municipale Propria (IMU), *componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;*
- Tributo Servizi Indivisibili (TASI), *componente servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;*
- Tributo Servizio Rifiuti (TARI), *componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2012 con la quale è stato approvato il **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** e pubblicato ai sensi di legge sul portale del federalismo fiscale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)** e pubblicato ai sensi di legge sul portale del federalismo fiscale;

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce che l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art. 1, comma 704, della Legge 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, di istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES);

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con la Legge 27/12/2013 n. 147 che stabilisce fra l'altro, l'istituzione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) dal 01/01/2014 e delle sue componenti;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti: Imposta Municipale Propria (IMU) - Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - Tributo Servizio Rifiuti (TARI), sostituendo quindi integralmente il previgente **REGOLAMENTO PER**

L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) sopra richiamato in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime Tributo Servizio Rifiuti (TARI) e la disciplina del nuovo Tributo Servizi Indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni, con le disposizioni normative emanate dalla data di adozione alla data odierna;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640, istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- commi da 641 a 668, componente Tributo Servizio Rifiuti (TARI);
- commi da 669 a 681, componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI);
- commi da 682 a 704, disciplina generale della componente Tributo Servizio Rifiuti (TARI) e della componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI);

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Conferenza

Stato-città' e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”*;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) e alla Legge 27/07/2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 che ha differito al 28/02/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 che ha differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che ha differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di dare atto che con l'allegato **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC)**, si provvede, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con la legge 27/12/2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) da 01/01/2014 e delle sue componenti.
3. Di adottare un unico **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC)**, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti: Imposta Municipale Propria (IMU) - Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - Tributo Servizio Rifiuti (TARI), sostituendo quindi integralmente il previgente **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)** in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI, disciplinando il nuovo Tributo Servizio Rifiuti (TARI), disciplinando il nuovo Tributo Servizi Indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni.
4. Di approvare l'allegato **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC)** come sopra descritto.
5. Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01/01/2014.
6. Di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
7. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60

giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

= O O O =



COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefano Gaburri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Bertazzoli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il **07/08/2014** ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.preseglie.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Bertazzoli

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.